

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati** 1
- Regolamento (CE) n. 1248/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1250/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1251/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1252/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1253/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli** 12
- Regolamento (CE) n. 1254/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il sotto-contingente I di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002 22

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 1255/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	23
Regolamento (CE) n. 1256/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	29
Regolamento (CE) n. 1257/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001	31
Regolamento (CE) n. 1258/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	32
Regolamento (CE) n. 1259/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002	35
Regolamento (CE) n. 1260/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 900/2002	36
Regolamento (CE) n. 1261/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	37
Regolamento (CE) n. 1262/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	38
Regolamento (CE) n. 1263/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	40
Regolamento (CE) n. 1264/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	42
Regolamento (CE) n. 1265/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	44
Regolamento (CE) n. 1266/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	46
Regolamento (CE) n. 1267/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	48
Regolamento (CE) n. 1268/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	49
★ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽¹⁾	51
★ Direttiva 2002/62/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) ⁽¹⁾	58

Commissione

2002/577/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1999 [notificata con il numero C(2002) 2552] 60**

2002/578/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2553] 62**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1247/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2002

relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il garante europeo della protezione dei dati è l'organo indipendente di controllo incaricato di sorvegliare l'applicazione alle istituzioni e agli organismi comunitari degli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati.
- (2) Le norme relative alla protezione dei dati mirano a garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la loro vita privata e familiare, in relazione al trattamento dei dati di carattere personale, conformemente, in particolare, all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tenendo in debita considerazione gli articoli 7 e 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali diritti fondamentali sono interpretati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, alla luce dell'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. L'obiettivo della protezione dei dati deve essere garantito tenuto conto dell'obiettivo di non limitare le informazioni accessibili ai cittadini sulle attività pubbliche.
- (3) Per l'effettivo insediamento di tale organo indipendente di controllo è necessario fissare lo statuto e le condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e di garante aggiunto.

- (4) La maggior parte degli elementi costitutivi dello statuto e delle condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati è già inclusa nel regolamento (CE) n. 45/2001. Esso contiene le disposizioni necessarie per la nomina del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto, nonché le disposizioni relative alle risorse umane e finanziarie, all'indipendenza, all'obbligo di segreto professionale, alle funzioni e alle competenze. Il regolamento interno relativo al garante europeo della protezione dei dati, previsto all'articolo 46, lettera k), del regolamento (CE) n. 45/2001, dovrebbe contenere in particolare norme procedurali concernenti le modalità con cui il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue competenze.

- (5) Il garante europeo della protezione dei dati è vincolato dal diritto comunitario e dovrebbe rispettare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾. Egli dovrebbe pertanto essere vincolato dalle disposizioni del trattato riguardanti la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che stabiliscono che il processo decisionale dell'Unione è quanto più aperto possibile e prevedono la protezione dei dati di carattere personale, segnatamente della vita privata.

- (6) La copertura finanziaria della presente decisione dovrebbe essere compatibile con il massimale previsto alla rubrica 5.

- (7) Nel regolamento (CE) n. 45/2001 mancano soltanto due aspetti importanti dello statuto, che devono dunque essere definiti. Essi riguardano la retribuzione del garante e del garante aggiunto, le indennità e ogni altro compenso sostitutivo, nonché la sede del garante. Occorre inoltre precisare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 relative alla procedura di nomina del garante europeo e del garante aggiunto.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 178.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (8) La retribuzione del garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere allo stesso livello di quella del mediatore europeo, considerata la necessità di dare al garante uno status adeguato alle sue funzioni e competenze, ed essendo il regolamento (CE) n. 45/2001 sostanzialmente ispirato al mediatore europeo per la definizione del profilo istituzionale del garante. Il mediatore europeo è equiparato ad un giudice della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza.
- (9) Il garante aggiunto dovrebbe essere equiparato al cancelliere della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, in modo da istituire una gerarchia tra garante europeo e garante aggiunto. A entrambi è comunque attribuito lo stesso tipo di trattamento economico, analogamente alla loro procedura di nomina, al mandato e alle funzioni.
- (10) La sede del garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere fissata a Bruxelles, per assicurare la necessaria vicinanza che, per la natura stessa dei suoi compiti, deve esistere tra garante stesso e istituzioni e organismi comunitari soggetti al suo controllo e, al fine di agevolare lo svolgimento armonioso delle sue funzioni.
- (11) Occorrerà esaminare in quale misura la collaborazione con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, prevista dall'articolo 46, lettera f), del regolamento (CE) n. 45/2001, consente di realizzare l'obiettivo di garantire l'applicazione coerente delle norme e procedure di controllo volte alla protezione dei dati.
- (12) La commissione competente del Parlamento europeo potrà decidere di tenere un'audizione, aperta a tutti i deputati, dei candidati iscritti nell'elenco predisposto dalla Commissione in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 dopo un invito pubblico a presentare candidature,

DECIDONO:

Articolo 1

Retribuzione del garante europeo della protezione dei dati

Il garante europeo della protezione dei dati è equiparato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee per

quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

Articolo 2

Retribuzione del garante aggiunto

Il garante aggiunto è equiparato al cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

Articolo 3

Procedura di nomina

Il garante europeo della protezione dei dati ed il garante aggiunto sono nominati in seguito a un invito pubblico a candidarsi. Tale invito consentirà a tutte le parti interessate nell'insieme della Comunità di presentare la propria candidatura. L'elenco dei candidati è pubblico. La commissione competente del Parlamento europeo, in base alla proposta della Commissione stabilita conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, può decidere di organizzare colloqui allo scopo di stabilire una preferenza.

Articolo 4

Sede

Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto hanno sede a Bruxelles.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° luglio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

Per la Commissione

Il Presidente

R. PRODI

REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	83,4	
	999	83,4	
0707 00 05	052	83,4	
	999	83,4	
0709 90 70	052	70,7	
	999	70,7	
0805 50 10	388	56,6	
	524	77,1	
	528	55,5	
	804	121,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	77,8	
	388	89,4	
	400	104,1	
	404	85,4	
	508	91,3	
	512	86,9	
	524	46,9	
	528	89,5	
	720	147,9	
	804	105,6	
	999	94,1	
	0808 20 50	388	95,9
		512	84,3
528		83,0	
800		65,2	
804		117,1	
0809 10 00	999	89,1	
	052	175,5	
	064	151,6	
0809 20 95	999	163,6	
	052	337,7	
	060	140,2	
	061	238,7	
0809 40 05	400	259,3	
	616	275,4	
	999	250,3	
	064	118,0	
	624	217,9	
	999	167,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto
alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 esclude dal beneficio dell'aiuto ai produttori di olive gli olivi supplementari piantati dopo il 1° maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001 ⁽⁸⁾ precisa che l'esclusione dal beneficio dell'aiuto riguarda la produzione degli olivi supplementari piantati dopo il 1° maggio 1998 oppure dopo il 1° novembre 1995 e non indicati in una dichiarazione di coltivazione prima del 1° aprile 1999. Tuttavia, gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio uliveto o di un programma approvato dalla Commissione possono beneficiare dell'aiuto.
- (2) La produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 non è stata significativa nei primi tre anni dopo il loro impianto. A partire dalla campagna 2002/03 essa è diventata invece significativa ed è necessario tenerne conto ai fini dell'esclusione dal regime di aiuto alla produzione. Occorre pertanto prevedere un sistema di calcolo basato sulla quantità di olio d'oliva vergine

prodotta, sul numero di alberi di olivo in produzione piantati prima e dopo il 1° maggio 1998 nonché fissare coefficienti che consentano di detrarre dalla produzione totale la produzione di olio degli olivi supplementari non ammissibile all'aiuto. Tali coefficienti sono fissati in base ad una stima dell'evoluzione delle rese rispetto all'età degli impianti.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

- 1) è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

In base alle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 5 e alle domande di aiuto di cui all'articolo 12, gli Stati membri produttori stabiliscono per la campagna 2002/03 la produzione in olio d'oliva vergine degli olivi supplementari ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98, moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

- del numero di olivi supplementari piantati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,70, e
- del numero di alberi di olivo supplementari piantati tra il 1° novembre 1998 e il 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,35.

La resa media per olivo adulto è calcolata dividendo la quantità di olio d'oliva vergine prodotta dagli olivi supplementari di cui al primo comma per la somma:

- del numero di olivi in produzione anteriormente al 1° maggio 1998, e
- del numero di olivi in produzione piantati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,70, e
- del numero di olivi in produzione piantati tra il 1° novembre 1998 e il 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,35.»

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁸⁾ GU L 280 del 24.10.2001, pag. 3.

2) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. La quantità ammissibile all'aiuto per ciascun olivicoltore è pari alla quantità di olio d'oliva vergine effettivamente prodotta, ridotta della produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 12 bis, primo comma, e maggiorata della quantità forfettaria di olio di sansa di cui al paragrafo 2.»

3) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è pari all'8 % della quantità di olio d'oliva vergine, previa detrazione della produzione degli olivi supplementari di cui all'ar-

ticolo 12 bis, prodotta dagli olivi da cui proviene la sansa e per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001 ⁽⁷⁾, stabilisce che gli olivicoltori presentano le domande di aiuto alla produzione di olio d'oliva anteriormente al 1° luglio di ogni campagna di commercializzazione. Inoltre, gli Stati membri produttori devono comunicare alla Commissione, anteriormente al 5 settembre di ogni campagna, il numero di domande di aiuto e le relative quantità di olio di oliva.
- (2) L'articolo 20, paragrafo 2, del summenzionato regolamento stabilisce che le organizzazioni di produttori o eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna in corso anteriormente al 1° agosto di ogni campagna. Inoltre, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 14 agosto di ciascuna campagna.
- (3) Al fine di rendere possibili controlli supplementari sulle domande di aiuto, in particolare utilizzando il sistema di informazione geografica (SIG), è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori al 15 luglio 2002, invece del 1°

luglio 2002. Di conseguenza, è inoltre necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni nonché prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il numero di domande di aiuto e le relative quantità di olio di oliva.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori sono autorizzati a presentare le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2001/2002, relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre 2001, fino al 15 luglio 2002.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto e le quantità di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 2001/2002 anteriormente al 10 settembre 2002.

Articolo 3

In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori e le loro unioni sono autorizzate a presentare all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna di commercializzazione 2001/2002 fino al 15 agosto 2002.

Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 30 agosto 2002.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 280 del 24.10.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2002****recante deroga al regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione ⁽³⁾, l'organo di collegamento trasmette alla Commissione le schede aziendali al più tardi nove mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono. Il rispetto dei tempi stabiliti è il requisito per poter beneficiare della retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento.
- (2) Recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1837/2001 ⁽⁵⁾, che modifica il regolamento n. 118/66/CEE della Commissione ⁽⁶⁾ relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole, nonché la comparsa di diverse malattie animali in alcuni Stati membri hanno

reso molto difficile per gli organi di collegamento il rispetto delle scadenze per gli esercizi 2000 e 2001. Tenuto conto di tali circostanze, è opportuno prevedere una proroga del periodo di trasmissione dei dati alla Commissione per gli esercizi summenzionati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1915/83, per gli esercizi contabili 2000 e 2001, il periodo per l'inoltro delle schede aziendali è di ventidue mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 24.9.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU 148 del 10.8.1966, pag. 2701/66.

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002
concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9 *sexies*,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nuovi additivi e nuovi usi di additivi possono essere autorizzati previo esame di una richiesta presentata conformemente all'articolo 4 della direttiva.
- (2) L'articolo 9 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che può essere richiesta un'autorizzazione provvisoria per un nuovo additivo o per l'uso di un nuovo additivo purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 3 bis, lettere b), c), d) ed e), della direttiva e che si sia autorizzati a supporre, considerati i risultati disponibili, che, utilizzato nell'alimentazione degli animali, l'additivo abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). L'autorizzazione provvisoria non deve eccedere quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.
- (3) La valutazione della pratica presentata riguardo alla preparazione di conservanti descritta nell'allegato al presente regolamento dimostra che essa soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3 bis della direttiva 70/524/CEE e può quindi essere autorizzata in via provvisoria per un periodo di quattro anni.

- (4) L'esame della pratica rivela che talune procedure possono servire a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi. Tale protezione dovrebbe tuttavia essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro ⁽³⁾.
- (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha emesso parere favorevole sulla sicurezza dei conservanti alle condizioni descritte nell'allegato.
- (6) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze appartenenti al gruppo «Conservanti» contenute nell'allegato I al presente regolamento sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Termine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangimi completi			
«Conservanti»								
1	Benzoato di sodio 140 g/kg Acido propionico 370 g/kg Propionato di sodio 110 g/kg	Composizione degli additivi: Benzoato di sodio: 140 g/kg Acido propionico: 370 g/kg Propionato di sodio: 110 g/kg Acqua: 380 g/kg Principio attivo: Benzoato di sodio, C ₇ H ₅ O ₂ Na Acido propionico, C ₃ H ₆ O ₂ Propionato di sodio, C ₃ H ₅ O ₂ Na	Suini	—	3 300	22 000	Per la conservazione dei cereali che hanno un contenuto di umidità superiore al 15 %	1.8.2006
			Vacche da latte	—	3 000	22 000	Per la conservazione dei cereali che hanno un contenuto di umidità superiore al 15 %	1.8.2006»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e sorveglianza (in appresso «SCS») da parte degli Stati membri sono indicati in un documento di lavoro della Commissione, che non è giuridicamente vincolante. Nella sua relazione speciale n. 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, la Corte dei conti ha riscontrato alcune carenze nel regime delle prove di arrivo a destinazione per le restituzioni all'esportazione differenziate per i prodotti agricoli, nel quale le SCS svolgono un ruolo fondamentale. Alla luce delle raccomandazioni contenute nella suddetta relazione speciale, è opportuno rendere giuridicamente vincolanti i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle SCS, integrandoli nel regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁵⁾. Tali requisiti riguardano le procedure per la concessione, la sospensione e la revoca del riconoscimento, i tipi e i modelli di attestati rilasciati dalle SCS e i requisiti per la certificazione.
- (2) Si ritiene inoltre necessario predisporre un sistema di sanzioni efficace, che gli Stati membri dovranno applicare in presenza di prove di arrivo irregolari rilasciate dalle SCS.
- (3) Allo stato attuale mancano norme comuni per il rilascio degli attestati di scarico da parte dei servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei paesi terzi. Occorre pertanto stabilire i requisiti minimi che tali servizi devono rispettare all'atto del rilascio di una prova di arrivo secondaria.

- (4) Al fine di semplificare l'onere amministrativo derivante dalla presentazione delle prove di arrivo, è opportuno aumentare gli importi delle restituzioni all'esportazione per i quali non è richiesta una prova di importazione.
- (5) La gestione di restituzioni d'importo modesto è assai gravosa per le autorità competenti. Si ritiene pertanto opportuno, ai fini di una semplificazione, fissare una soglia di 100 EUR al di sotto della quale i servizi competenti degli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il pagamento delle restituzioni.
- (6) Allo stesso tempo è necessario adeguare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 all'articolo modificato 912, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2000 ⁽⁷⁾.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 800/1999.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
- «c) In luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 314 dell'8.11.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁵⁾ GUL 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁶⁾ GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 68 del 12.3.2002, pag. 11.

In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nella casella "controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione", nella rubrica "osservazioni" dell'esemplare di controllo T5 o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle seguenti diciture:

- Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado,
- Transportdokument med destination uden for EF forelagt,
- Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt,
- Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ,
- Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented,
- Document de transport avec destination hors CE présenté,
- Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato,
- Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd,
- Documento de transporte com destino fora da CE apresentado,
- Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,
- Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.

L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore.»

2) all'articolo 16:

- a) al paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) l'attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (in appresso "SCS") conformemente alle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato VII. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione»;

- b) al paragrafo 2, la frase introduttiva e le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

«Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essen-

dosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito o dell'accuratezza di ogni suo elemento, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione si considera adottata con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:»

- «b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, conformemente ai requisiti e al modello di cui all'allegato VIII, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
- c) attestato di scarico compilato da una SCS riconosciuta conformemente alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato IX, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;»

- c) il paragrafo 5 è soppresso;

3) sono inseriti i seguenti articoli da 16 bis a 16 septies:

«Articolo 16 bis

1. Una SCS che intenda rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), deve essere riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha la propria sede legale.

2. La SCS viene riconosciuta, su sua richiesta, per un periodo rinnovabile di tre anni, qualora soddisfi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo I. Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri.

3. Il riconoscimento specifica se l'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), è su scala mondiale oppure limitata ad un determinato numero di paesi terzi.

Articolo 16 ter

1. La SCS agisce nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo II, punto 1.

Qualora un o più dei requisiti stabiliti nelle norme suddette non sono rispettati, lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS sospende il riconoscimento per il periodo necessario per risanare la situazione.

2. Gli Stati membri che hanno riconosciuto la SCS ne sorvegliano i risultati e il comportamento, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VI, capitolo II, punto 2.

Articolo 16 quater

Gli Stati membri nei quali operano SCS riconosciute predispongono un sistema efficace di sanzioni per le SCS riconosciute che abbiano rilasciato attestati falsi.

Articolo 16 quinquies

1. Lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS revoca immediatamente il riconoscimento:

- se la SCS non rispetta più i requisiti per il riconoscimento stabiliti nell'allegato VI, capitolo I, oppure
- se la SCS ha ripetutamente e sistematicamente rilasciato attestati falsi. In questo caso non si applica la sanzione prevista all'articolo 16, lettera c).

2. La revoca è totale o limitata ad alcune parti o attività della SCS, in base alla natura delle carenze riscontrate.

3. Ogni qualvolta uno Stato membro revoca il riconoscimento di una SCS appartenente ad un gruppo di società, gli Stati membri nei cui territori sono presenti SCS riconosciute dello stesso gruppo sospendono il riconoscimento di tali società per un periodo non superiore a tre mesi per effettuare gli accertamenti necessari per verificare se queste società presentano anche esse le carenze riscontrate nella SCS di cui è stato revocato il riconoscimento.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, un gruppo di società consta di tutte le società il cui capitale è per oltre il 50 % direttamente o indirettamente di proprietà di un'unica società madre, nonché della società madre stessa.

Articolo 16 sexies

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il riconoscimento delle SCS.

2. Lo Stato membro che revoca o sospende il riconoscimento ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando le carenze all'origine della revoca o della sospensione.

La notifica agli Stati membri è trasmessa agli organismi centrali degli Stati membri elencati nell'allegato X.

3. La Commissione pubblica periodicamente a scopo informativo un elenco aggiornato delle SCS riconosciute dagli Stati membri.

Articolo 16 septies

1. Gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), rilasciati dopo la data di revoca o di sospensione del riconoscimento non sono validi.

2. Gli Stati membri non accettano gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), qualora vi riscontrino carenze o irregolarità. Se tali atte-

stati sono stati rilasciati da una SCS riconosciuta da un altro Stato membro, lo Stato membro che riscontra le irregolarità notifica queste circostanze allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento.»;

4) il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16, tranne il documento di trasporto, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione la cui parte differenziata corrisponda a un importo inferiore o uguale a:

- a) 2 400 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione è indicato nell'allegato IV;
- b) 12 000 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione non è indicato nell'allegato IV.

Se l'esportatore divide artificialmente l'operazione di esportazione allo scopo di aggirare l'obbligo di presentare la prova di arrivo a destinazione, il diritto alla restituzione all'esportazione decade e la restituzione deve essere rimborsata, salvo che l'esportatore sia in grado di fornire la prova richiesta di cui all'articolo 16 per i prodotti in questione.»;

5) all'articolo 49, il testo del paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. Gli Stati membri possono decidere di non versare la restituzione se di entità inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione.»;

6) sono aggiunti gli allegati da VI a X di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) l'articolo 1, punti 4 e 5, si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) per quanto riguarda le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1° gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

Requisiti per il riconoscimento e il controllo delle SCS da parte degli Stati membri

Capitolo I*Requisiti di riconoscimento*

- a) La SCS deve essere un organismo avente capacità giuridica iscritto nel registro delle imprese dello Stato membro responsabile.
- b) Lo statuto della SCS deve indicare tra i suoi scopi dichiarati il controllo e la sorveglianza dei prodotti agricoli a livello internazionale.
- c) La SCS deve essere presente a livello internazionale per poter svolgere i compiti di certificazione su scala mondiale con la presenza tramite società controllate in determinati paesi terzi oppure assistendo direttamente alle operazioni di scarico con propri ispettori dipendenti dall'ufficio regionale più vicino oppure dall'ufficio nazionale nella Comunità o con agenti locali posti sotto un'adeguata sorveglianza da parte della SCS.

Il capitale sociale delle società controllate di cui al precedente comma deve essere per almeno il 50 % di proprietà della SCS. Tuttavia, se la legislazione nazionale del paese terzo in questione limita al 50 % o meno la proprietà straniera del capitale, sarà sufficiente ai fini del precedente comma che la SCS abbia il controllo effettivo della società controllata. Tale controllo deve essere dimostrato con gli strumenti opportuni, in particolare con l'esistenza di un accordo di gestione, la composizione del consiglio di amministrazione e della direzione o accordi simili.

- d) La SCS deve possedere una comprovata esperienza nel settore del controllo e della sorveglianza dei prodotti agricoli e alimentari. Tale esperienza deve essere documentata da prove relative alle ispezioni effettuate nei tre anni precedenti o alle ispezioni in corso. Tra le referenze presentate devono essere fornite informazioni circa il tipo di controlli effettuati (natura, quantità dei prodotti, luogo di ispezione, ecc.) e i nomi e gli indirizzi delle società o degli organismi che possono fornire informazioni sul richiedente.
- e) La SCS deve soddisfare i requisiti stabiliti nella norma standard EN 45011, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a)-p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b)-f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7, 9.4.
- f) La SCS deve avere una solida situazione finanziaria (capitale, fatturato, ecc.). Devono essere presentate prove di tale solidità finanziaria oltre ai rendiconti annuali degli ultimi tre anni con lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e, se richiesto per legge, le relazioni dei revisori e dei direttori.
- g) L'organizzazione amministrativa della SCS deve disporre di una "unità di revisione contabile interna" per coadiuvare le autorità nazionali nelle attività di controllo e di ispezione che svolgeranno presso le società riconosciute.

Capitolo II*1. Impegni delle SCS per quanto riguarda i risultati*

Nel rilasciare gli attestati di arrivo a destinazione, le SCS riconosciute devono costantemente esercitare la loro responsabilità e la loro competenza professionale.

Nello svolgimento delle loro attività le SCS riconosciute devono rispettare i seguenti criteri:

- a) eseguire tutti i controlli possibili per stabilire l'identità e il peso dei prodotti oggetto degli attestati;
 - b) la direzione della SCS deve sorvegliare i controlli intrapresi dal personale della società nei paesi terzi di destinazione;
 - c) le SCS devono tenere un fascicolo relativo a ciascun attestato rilasciato, contenente le prove del lavoro di supervisione effettuato per suffragare le conclusioni indicate nell'attestato (controlli quantitativi e documentali effettuati, ecc.). I fascicoli sugli attestati consegnati devono essere conservati per 5 anni;
 - d) la SCS riconosciuta provvede a verificare le operazioni di scarico tramite proprio personale permanente qualificato o agenti locali stabiliti o operanti nel paese di destinazione oppure inviando personale proprio dagli uffici regionali o da un ufficio nazionale nella Comunità. L'intervento degli agenti locali deve essere sistematicamente controllato da impiegati qualificati permanenti delle SCS.
2. *Controllo dei risultati delle SCS*
- 2.1. Gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare la correttezza e l'efficacia del lavoro di certificazione svolto dalle SCS.

Prima del rinnovo triennale, le autorità nazionali effettuano un'ispezione presso la sede legale della SCS.

Qualora sorgano dubbi circa la qualità e l'accuratezza degli attestati redatti da una determinata SCS, l'autorità competente effettua una verifica in loco presso la sede legale della società per accertarsi della corretta applicazione delle norme contenute nel presente allegato.

Nel corso dell'ispezione, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai metodi di lavoro e alle procedure operative delle SCS nell'esecuzione dei loro compiti ed esaminano un campione a caso di fascicoli relativi agli attestati presentati all'organismo pagatore nell'ambito della procedura di pagamento delle restituzioni.

Gli Stati membri possono impiegare revisori esterni ed indipendenti per svolgere il compito di controllo delle SCS nel quadro della procedura stabilita nel presente allegato.

Gli Stati membri possono prendere qualsiasi altra misura da essi ritenuta necessaria per il controllo efficace delle SCS.

2.2. Nell'ambito del controllo delle domande di restituzione all'esportazione giustificate da attestati rilasciati dalle SCS, le autorità degli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti della certificazione:

- a) esigere che gli attestati contengano una descrizione del lavoro svolto e accertarsi che il lavoro descritto sia stato sufficiente a giustificare le conclusioni contenute nell'attestato;
- b) controllare le eventuali discrepanze negli attestati presentati;
- c) esigere che gli attestati siano rilasciati entro un periodo di tempo ragionevole, in funzione del caso in oggetto.

Capitolo III

1. La certificazione rilasciata da una SCS riconosciuta deve comprendere non soltanto le informazioni necessarie ad identificare le merci e la partita in questione nonché le informazioni sui mezzi di trasporto, le date di arrivo e di scarico, ma anche una descrizione dei controlli e dei metodi utilizzati per verificare l'identità e il peso delle merci oggetto della certificazione.

Le verifiche e i controlli da parte delle SCS devono essere svolti al momento dello scarico, che può essere effettuato durante o dopo l'espletamento delle formalità doganali di importazione. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, i controlli e la verifica per il rilascio degli attestati possono essere effettuati nei sei mesi successivi alla data alla quale le merci sono state scaricate e la certificazione deve descrivere le disposizioni prese per verificare i fatti.

2. Per gli attestati di scarico e di importazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera b)], la certificazione deve comprendere anche la verifica che le merci sono state sdoganate ai fini dell'importazione definitiva. Tale controllo deve accertare un collegamento evidente tra l'operazione in questione e il relativo documento doganale d'importazione o la relativa procedura di sdoganamento.

3. Le SCS riconosciute devono essere indipendenti dalle parti coinvolte nella transazione in esame. In particolare, né la SCS che effettua l'ispezione per una determinata transazione né una società controllata appartenente allo stesso gruppo può prendere parte all'operazione in qualità di esportatore, agente doganale, trasportatore, destinatario, gestore di deposito o a qualsiasi titolo che possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.

ALLEGATO VII

Attestato di scarico e di importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

1. Attestato di scarico e di importazione
N.:
2. Esportatore:
3. Paese comunitario esportatore:
4. Paese di destinazione:
5. Descrizione delle merci e codice di restituzione:
6. Quantitativo e identificazione dell'imballaggio:
 - 6.1. Peso lordo (kg):
Peso netto (kg):
 - 6.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 6.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
7. Identificazione del mezzo o dei mezzi di trasporto:
 - 7.1. Documento(i) di trasporto: tipo, numero e data
8. Luogo di scarico:
 - 8.1. Luogo di controllo (porto, aeroporto, stazione ferroviaria):
9. Data di arrivo nel luogo di scarico:
 - 9.1. Data e ora di inizio scarico:
 - 9.2. Data e ora di fine scarico:
10. Risultati e modalità di controllo
 - 10.1. Peso lordo (kg):
peso netto (kg):
 - 10.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 10.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
 - 10.4. Metodi di verifica del peso:
 - 10.5. Osservazioni:
11. Data e numero del documento doganale di importazione
12. Altre osservazioni, con l'eventuale spiegazione dei motivi per cui lo scarico non è stato verificato al momento in cui è stato effettuato
13. L'attestato deve contenere:
 - 13.1. Nome e funzione della persona che ha controllato le merci
 - 13.2. Nome, data e luogo di firma, firma e timbro della società di sorveglianza

ALLEGATO VIII

Requisiti che i servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei paesi terzi devono rispettare ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

1. Il servizio ufficiale decide di rilasciare l'attestato di scarico in base ad uno o più dei seguenti documenti:
 - documenti doganali d'importazione, compresi i tabulati se riconosciuti a tale titolo,
 - documenti nazionali di trasporto e altri documenti rilasciati da un organismo ufficiale,
 - dichiarazione del capitano o della società di trasporto,
 - altre forme di ricevuta fornite dall'importatore.
 2. I servizi ufficiali degli Stati membri rilasciano gli attestati di scarico utilizzando la seguente formulazione:

Si certifica con il presente documento che ... (descrizione delle merci, quantitativo e identificazione dell'imballaggio) sono stati scaricati ... (luogo di scarico/nome della città) il ... (data di scarico).

Si certifica inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato successivamente caricato per essere riesportati.

L'attestato è rilasciato in base ai seguenti documenti:

(elenco dei documenti presentati in base ai quali il servizio ha rilasciato l'attestato)

Data e luogo di firma, firma e timbro del servizio ufficiale.
 3. Il servizio ufficiale che rilascia gli attestati di scarico deve tenere un registro e fascicoli relativi a tutti gli attestati rilasciati, nei quali si specificano le prove documentali in base alle quali sono stati rilasciati gli attestati.
-

ALLEGATO IX

Attestato di scarico di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c)

1. Attestato di scarico
N.:
2. Esportatore:
3. Paese comunitario esportatore:
4. Paese di destinazione:
5. Descrizione delle merci e codice di restituzione:
6. Quantitativo e identificazione dell'imballaggio:
 - 6.1. Peso lordo (kg):
Peso netto (kg):
 - 6.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 6.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
7. Identificazione del mezzo o dei mezzi di trasporto:
 - 7.1. Documento(i) di trasporto: tipo, numero e data
8. Luogo di scarico:
 - 8.1. Luogo di controllo (porto, aeroporto, stazione ferroviaria):
9. Data di arrivo nel luogo di scarico:
 - 9.1. Data e ora di inizio scarico:
 - 9.2. Data e ora di fine scarico:
10. Risultati e modalità di controllo
 - 10.1. Peso lordo (kg):
Peso netto (kg):
 - 10.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 10.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
 - 10.4. Metodi di verifica del peso:
 - 10.5. Osservazioni:
11. Data di partenza dalla zona portuale:
oppure dal... al ...
 - 11.1. Mezzi di trasporto
 - 11.2. Attestato di non riesportazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c):
12. Altre osservazioni, con l'eventuale spiegazione dei motivi per cui lo scarico non è stato verificato al momento in cui è stato effettuato:
13. L'attestato deve contenere:
 - 13.1. Nome e funzione della persona che ha controllato le merci
 - 13.2. Nome, data e luogo di firma, firma e timbro della società di sorveglianza

ALLEGATO X

Elenco degli organismi centrali negli Stati membri di cui all'articolo 16 quinquies

Stato membro	Organismo centrale
Belgio	Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB) Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
Francia	Commission interministérielle d'agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveillance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Lussemburgo	Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Grecia	Ministero dell'Agricoltura — OPEKEPE
Spagna	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación — Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Portogallo	Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento e das Pescas
Italia	Agenzia delle Dogane — Servizio autonomo Interventi Settore agricolo (SAISA)
Danimarca	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Direktoratet for FødevarerErhverv
Irlanda	Department of Agriculture and Food
Regno Unito	Rural Payments Agency (RPA)
Germania	Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Paesi Bassi	Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Austria	Bundesministerium für Finanzen
Finlandia	Ministry of Agriculture and Forestry
Svezia	Swedish Board of Agriculture»

REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il sotto-contingente I di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 954/2002 ha fissato a 26 500 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente I per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione in base alle importazioni effettuate a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1142/98 ⁽²⁾, (CE) n. 995/1999 ⁽³⁾ e (CE) n. 980/2000 ⁽⁴⁾. Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'ar-

ticolo 2, occorre fissare la percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 954/2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 954/2002 è soddisfatta a concorrenza del 17,09829 % dei diritti d'importazioni richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 12.5.2000, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/2002 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 91 39 9300	L06	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 91 99 9000	L06	EUR/100 kg	43,93
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 99 11 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 99 19 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 99 31 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 99 31 9300	L06	EUR/kg	0,2629
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 99 31 9500	L06	EUR/kg	0,4530
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 99 39 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	11,09	0403 90 11 9000	L06	EUR/100 kg	83,81
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0403 90 13 9200	L06	EUR/100 kg	83,81
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0403 90 13 9300	L06	EUR/100 kg	105,76
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	40,46	0403 90 13 9500	L06	EUR/100 kg	111,23
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	63,20	0403 90 13 9900	L06	EUR/100 kg	119,82
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	69,70	0403 90 19 9000	L06	EUR/100 kg	120,45
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	40,46	0403 90 33 9400	L06	EUR/kg	1,0576
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	63,20	0403 90 33 9900	L06	EUR/kg	1,1982
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	69,70	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,458
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	79,43	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	16,66
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	116,74	0403 90 59 9310	L06	EUR/100 kg	40,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	79,43	0403 90 59 9340	L06	EUR/100 kg	59,20
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	116,74	0403 90 59 9370	L06	EUR/100 kg	59,20
0402 10 11 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0403 90 59 9510	L06	EUR/100 kg	59,20
0402 10 19 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 21 9120	L06	EUR/100 kg	72,52
0402 10 91 9000	L06	EUR/kg	0,8500	0404 90 21 9160	L06	EUR/100 kg	85,00
0402 10 99 9000	L06	EUR/kg	0,8500	0404 90 23 9120	L06	EUR/100 kg	85,00
0402 21 11 9200	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 23 9130	L06	EUR/100 kg	106,39
0402 21 11 9300	L06	EUR/100 kg	106,39	0404 90 23 9140	L06	EUR/100 kg	112,31
0402 21 11 9500	L06	EUR/100 kg	112,31	0404 90 23 9150	L06	EUR/100 kg	120,90
0402 21 11 9900	L06	EUR/100 kg	120,90	0404 90 29 9110	L06	EUR/100 kg	121,76
0402 21 17 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 29 9115	L06	EUR/100 kg	122,68
0402 21 19 9300	L06	EUR/100 kg	106,39	0404 90 29 9125	L06	EUR/100 kg	123,95
0402 21 19 9500	L06	EUR/100 kg	112,31	0404 90 29 9140	L06	EUR/100 kg	135,61
0402 21 19 9900	L06	EUR/100 kg	120,90	0404 90 81 9100	L06	EUR/kg	0,8500
0402 21 91 9100	L06	EUR/100 kg	121,71	0404 90 83 9110	L06	EUR/kg	0,8500
0402 21 91 9200	L06	EUR/100 kg	122,69	0404 90 83 9130	L06	EUR/kg	1,0639
0402 21 91 9350	L06	EUR/100 kg	123,88	0404 90 83 9150	L06	EUR/kg	1,1231
0402 21 91 9500	L06	EUR/100 kg	135,55	0404 90 83 9170	L06	EUR/kg	1,2090
0402 21 99 9100	L06	EUR/100 kg	121,71	0404 90 83 9936	L06	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L06	EUR/100 kg	122,69	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L06	EUR/100 kg	123,88	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L06	EUR/100 kg	132,38	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L06	EUR/100 kg	135,55	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L06	EUR/100 kg	147,05	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L06	EUR/100 kg	153,41	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L06	EUR/100 kg	160,93	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L06	EUR/kg	0,8500	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L06	EUR/kg	1,0641	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L06	EUR/kg	1,1234	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L06	EUR/kg	1,2090	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L06	EUR/kg	1,0641	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L06	EUR/kg	1,1234	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L06	EUR/kg	1,2090	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	235,07
0402 29 91 9000	L06	EUR/kg	1,2171	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L06	EUR/kg	1,2171	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L06	EUR/kg	1,3238	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	39,41
0402 91 19 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L06	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni		
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	36,66		L04	EUR/100 kg	8,10		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	36,66		A01	EUR/100 kg	15,17		
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	16,09		L04	EUR/100 kg	11,87		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26		
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	53,46		L04	EUR/100 kg	17,26		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38		
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	54,22		L04	EUR/100 kg	11,87		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	54,22		A01	EUR/100 kg	22,26		
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	60,52		L04	EUR/100 kg	17,26		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	60,52		A01	EUR/100 kg	32,38		
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	88,94		L04	EUR/100 kg	17,26		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38		
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	74,11		L04	EUR/100 kg	19,53		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60		
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—		
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	20,48		
	L04	EUR/100 kg	27,49		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,40		
	A01	EUR/100 kg	27,49	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—		
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,14		
	L04	EUR/100 kg	33,33		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14		
	A01	EUR/100 kg	33,33	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—		
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	96,66		
	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg		—	400	EUR/100 kg	—	
		0406 20 90 9100	A00		EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	96,66
			0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg
L04				EUR/100 kg	61,46	L04		EUR/100 kg	106,29
400	EUR/100 kg			17,96	400	EUR/100 kg		34,20	
A01	EUR/100 kg	61,46		A01	EUR/100 kg	121,71			
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	81,13		L04	EUR/100 kg	109,84		
	400	EUR/100 kg	23,93		400	EUR/100 kg	35,25		
	A01	EUR/100 kg	81,13		A01	EUR/100 kg	125,77		
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	86,20		L04	EUR/100 kg	109,84		
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25		
	A01	EUR/100 kg	86,20		A01	EUR/100 kg	125,77		
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	96,33		L04	EUR/100 kg	107,63		
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29		
	A01	EUR/100 kg	96,33		A01	EUR/100 kg	122,94		
0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—		
0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,51		
	L04	EUR/100 kg	8,10		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,69		
	A01	EUR/100 kg	15,17	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—		
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	93,89		
	L04	EUR/100 kg	11,87		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52		
	A01	EUR/100 kg	22,26						

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	94,38	
	L04	EUR/100 kg	85,04		400	EUR/100 kg	13,13	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,15	
	A01	EUR/100 kg	97,38		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	91,53	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	106,96	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L04	EUR/100 kg	97,04	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	110,84	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	96,13	
	L04	EUR/100 kg	71,43		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	109,15	
	A01	EUR/100 kg	82,21		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	78,47	
	L04	EUR/100 kg	72,14		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	90,23	
	A01	EUR/100 kg	82,27		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	99,20	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	27,02	
	400	EUR/100 kg	34,88		A01	EUR/100 kg	113,61	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	107,14	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	33,67	
	400	EUR/100 kg	22,80		A01	EUR/100 kg	123,32	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	98,22	
	L04	EUR/100 kg	106,29		400	EUR/100 kg	29,46	
	400	EUR/100 kg	34,20		A01	EUR/100 kg	113,03	
	A01	EUR/100 kg	121,71		A00	EUR/100 kg	—	
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	117,14	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	32,46	L04	EUR/100 kg	90,13		
	A01	EUR/100 kg	135,59	400	EUR/100 kg	17,68		
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	A01	EUR/100 kg	106,94	
	L04	EUR/100 kg	116,53		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,31		L04	EUR/100 kg	91,43	
	A01	EUR/100 kg	134,46		400	EUR/100 kg	19,38	
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	A01	EUR/100 kg	108,06	
	L04	EUR/100 kg	112,03		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	27,77		L04	EUR/100 kg	97,13	
	A01	EUR/100 kg	129,88		400	EUR/100 kg	21,93	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	A01	EUR/100 kg	113,61	
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
L04	EUR/100 kg	112,03	L04		EUR/100 kg	107,14		
400	EUR/100 kg	27,77	400		EUR/100 kg	25,67		
0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	129,88	0406 90 87 9100	A01	EUR/100 kg	123,32	
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	97,56		0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	29,89		L04	EUR/100 kg	75,11	
0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	111,82	0406 90 87 9300	400	EUR/100 kg	15,81	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,10	
	L04	EUR/100 kg	98,22		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	12,61		L04	EUR/100 kg	83,95	
0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	113,03	0406 90 87 9400	400	EUR/100 kg	17,85	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	99,25	
	L04	EUR/100 kg	88,57		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	86,15	
0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	101,43	0406 90 87 9951	400	EUR/100 kg	19,55	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	100,75	
	L04	EUR/100 kg	99,20		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	13,13		L04	EUR/100 kg	97,43	
0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	113,61	400	EUR/100 kg	27,03		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	111,58		

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	400	EUR/100 kg	15,39
	L04	EUR/100 kg	97,43		A01	EUR/100 kg	118,38
	400	EUR/100 kg	21,93		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9972	A01	EUR/100 kg	111,58	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	105,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,40
	L04	EUR/100 kg	41,51		A01	EUR/100 kg	119,70
0406 90 87 9973	400	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	47,73		L04	EUR/100 kg	94,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	95,66	0406 90 88 9300	A01	EUR/100 kg	108,69
	400	EUR/100 kg	15,39		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	109,55		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,16
	L04	EUR/100 kg	103,82		400	EUR/100 kg	19,38
					A01	EUR/100 kg	87,34

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,40	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,92	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2002****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 693/2002 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,931 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 24.4.2002, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1157/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1200/2002 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1157/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1157/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 174 del 4.7.2002, pag. 27.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	12,16
1002 00 00	Segala	27,95
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	27,95
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	27,95
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	49,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	49,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,04

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 28.6.2002 al 10.7.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	117,68	125,33	115,01	90,86	182,60 (**)	172,60 (**)	102,89 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	23,07	18,29	14,94	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,69	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,66 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,20 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁶⁾, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 5 all'11 luglio 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 900/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo ad eccezione dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 luglio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 900/2002, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 44,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.
⁽⁵⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 luglio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GUL 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	16,59	8,03
1701 11 90 ⁽¹⁾	16,59	14,33
1701 12 10 ⁽¹⁾	16,59	7,82
1701 12 90 ⁽¹⁾	16,59	13,82
1701 91 00 ⁽²⁾	22,51	14,65
1701 99 10 ⁽²⁾	22,51	9,46
1701 99 90 ⁽²⁾	22,51	9,46
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1155/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1155/2002, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1155/2002, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	81,99 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1204/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1069/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1069/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 176 del 5.7.2002, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	39,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	39,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	43,15
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	43,15
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	43,15
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto
forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 2002, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1171/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1171/2002 in base ai dati di cui la

Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1171/2002 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	85,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	94,61
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	120,90
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	100,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	192,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	185,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 2002, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1170/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1170/2002 in base ai dati di cui la

Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1170/2002 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 59.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	43,15	43,15

**REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1110/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo l'11 luglio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1110/2002 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l'11 luglio 2002 e prima del 17 settembre 2002, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1268/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	6,85
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	6,40
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	5,90
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	5,45
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	5,10
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	61,65
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	48,60
1005 90 00 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

DIRETTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 2002
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Sono commercializzati in numero crescente nella Comunità prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale alimentazione.
- (2) Questi prodotti sono assoggettati negli Stati membri a disposizioni nazionali eterogenee, che possono ostacolare la libera circolazione ed instaurare condizioni di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario disciplinare a livello comunitario i prodotti di questo tipo commercializzati come prodotti alimentari.
- (3) In circostanze normali, una dieta adeguata ed equilibrata è in grado di fornire, nelle proporzioni considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo. Le indagini indicano tuttavia che tale situazione ideale non trova riscontro pratico per tutte le sostanze nutritive e presso tutti i gruppi della popolazione della Comunità.
- (4) I consumatori, in ragione di un particolare stile di vita o per motivi diversi, possono decidere di integrare l'apporto di determinati nutrienti della loro dieta mediante integratori alimentari.
- (5) Per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, è necessario che i prodotti commercializzati siano sicuri e rechino opportuna e corretta etichettatura.

(6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ed in particolare, ma non in via esclusiva vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale.

(7) In una prima fase, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme specifiche per le vitamine e i minerali usati come integratori alimentari. È inoltre necessario che gli integratori alimentari che contengono vitamine o minerali e i propri ingredienti siano conformi alle norme specifiche relative alle vitamine e ai minerali stabilite dalla presente direttiva.

(8) In una seconda fase, quando saranno resi disponibili dati scientifici sufficienti e appropriati, occorre definire norme specifiche relative ai nutrienti diversi dalle vitamine o dai minerali o alle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico utilizzati come ingredienti di integratori alimentari. Fino all'adozione di tali norme comunitarie specifiche e fatte salve le disposizioni del trattato, possono essere applicate le norme nazionali relative ai nutrienti e alle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico utilizzati come ingredienti degli integratori alimentari per i quali non siano state adottate norme comunitarie specifiche.

(9) Occorre che le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta siano consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza. Andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione di tali nutrienti. Risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali.

(10) Un'ampia gamma di preparati vitaminici e sostanze minerali utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari attualmente venduti negli Stati membri non sono stati ancora valutati dal comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto non sono compresi negli elenchi nominali. Occorre pertanto sottoporle a valutazione urgente da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non appena i rispettivi fascicoli saranno presentati dalle parti interessate.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 207 e C 180 E del 26.6.2001, pag. 248.

⁽²⁾ GU C 14 del 16.1.2001, pag. 42.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 126), posizione comune del Consiglio del 3 dicembre 2001 (GU C 80 E del 16.4.2002, pag. 1), e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002. Decisione del Consiglio del 30 maggio 2002.

- (11) È essenziale che le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari siano sicure e disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo. Per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente. Possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari.
- (12) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi. Tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure.
- (13) L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse per la salute. Tale rischio giustifica la fissazione, secondo i casi, di livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni di sicurezza. Tali livelli dovrebbero garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non comporti rischi per il consumatore.
- (14) A tal fine, nel fissare le quantità massime occorre tener conto a un tempo dei livelli tollerabili delle vitamine e dei minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti e del livello di assunzione di questi nutrienti mediante la normale alimentazione. Nella fissazione delle quantità massime si terranno anche in debito conto i valori di riferimento.
- (15) Gli integratori alimentari sono acquistati dai consumatori per concorrere all'apporto della normale dieta. Per poter svolgere tale funzione, è necessario che le vitamine e i minerali eventualmente riportati sull'etichetta del prodotto siano presenti nel prodotto stesso in quantità significative.
- (16) L'adozione, sulla base dei criteri esposti nella presente direttiva e degli opportuni pareri scientifici, di valori specificanti i livelli massimi e minimi di vitamine e minerali consentiti negli integratori alimentari costituirebbe un provvedimento di attuazione da affidare alla Commissione.
- (17) Non occorre riprendere le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni, essendo esse contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾. Occorre pertanto inserire nella presente direttiva solo le disposizioni aggiuntive necessarie.
- (18) La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari⁽²⁾ non si applica agli integratori alimentari. L'informazione sul contenuto nutrizionale degli integratori alimentari è essenziale per consentire ai consumatori di acquistarli in base ad una scelta informata e di utilizzarli in modo corretto e sicuro. Vista la natura dei prodotti in questione, tale informazione dovrebbe riguardare soltanto i nutrienti effettivamente presenti nel prodotto ed essere obbligatoria.
- (19) Data la particolare natura degli integratori alimentari, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.
- (20) Le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. Tali prodotti sono forniti al consumatore solo preconfezionati.
2. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva i medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁽⁴⁾.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;
- b) «sostanze nutritive» o «nutrienti»: le seguenti sostanze:
 - i) le vitamine;
 - ii) i minerali.

⁽²⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi al disposto della presente direttiva.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, fatto salvo il paragrafo 6, soltanto quelli elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari.

2. I requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II si applicano conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3.

3. Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'allegato II si applicano i requisiti di purezza prescritti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze nella fabbricazione di prodotti alimentari a fini diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.

4. Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'allegato II per le quali la normativa comunitaria non prescrive requisiti di purezza si applicano, fino all'adozione di tali specifiche, i requisiti di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali e possono essere mantenute norme nazionali che stabiliscono requisiti di purezza più severi.

5. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6. In deroga al paragrafo 1 e fino al 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono consentire l'uso nel loro territorio di vitamine e di minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II purché:

- a) la sostanza in questione sia utilizzata in uno o più integratori alimentari commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
- b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia espresso parere negativo per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma nella fabbricazione di integratori alimentari sulla base di un fascicolo a sostegno dell'uso della sostanza in questione che lo Stato membro deve sottoporre alla Commissione entro il 12 luglio 2005.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri, conformemente alle norme del trattato, possono continuare ad applicare le restrizioni o i divieti nazionali in vigore per quanto riguarda gli scambi di integratori alimentari contenenti le vitamine o i minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II.

8. Entro il 12 luglio 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'opportunità di stabilire norme specifiche e, se del caso, elaborare elenchi positivi sulle categorie di sostanze nutritive o di sostanze aventi un

effetto nutritivo o fisiologico e diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, corredati delle eventuali proposte di modifica della presente direttiva che la Commissione ritenesse necessarie.

Articolo 5

1. I livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari per ogni dose giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto di quanto segue:

- a) i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti, tenendo conto, se del caso, dei livelli variabili di sensibilità dei diversi gruppi di consumatori;
- b) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari.

2. All'atto della fissazione dei livelli quantitativi massimi di cui al paragrafo 1, si tiene debitamente conto anche dei valori di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione.

3. Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità sufficienti di vitamine e minerali, è opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante.

4. I livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE i prodotti oggetto della presente direttiva sono commercializzati con la denominazione «integratore alimentare».

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.

3. Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

- a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;
- b) la dose di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera;
- c) un'avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate;
- d) l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata;
- e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei bambini piccoli.

Articolo 7

Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti in generale.

Le modalità di attuazione del presente articolo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La quantità delle sostanze nutritive o delle sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico contenuta nel prodotto è espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I.

Le modalità di attuazione del presente paragrafo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Le quantità delle sostanze nutritive o altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.

3. I dati sulle vitamine e sui minerali sono anche, se del caso, espressi in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato della direttiva 90/496/CEE.

Articolo 9

1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono i valori riscontrati dal fabbricante nell'analisi della composizione media.

Le ulteriori disposizioni di attuazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le eventuali discrepanze fra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, può essere fornita sotto forma di grafico.

Le modalità di attuazione del presente paragrafo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 10

Per agevolare un controllo efficace degli integratori alimentari, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell'etichetta del prodotto stesso.

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri si astengono dal vietare o dall'introdurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all'articolo 1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa.

2. Ferme restando le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 28 e 30, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le normative nazionali applicabili in assenza di disposizioni comunitarie di esecuzione della presente direttiva.

Articolo 12

1. Se uno Stato membro, in base a nuovi dati o ad un riesame di dati preesistenti effettuato successivamente all'adozione della presente direttiva o di disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa, constata con motivazione circostanziata che un prodotto di cui all'articolo 1, pur ottemperando a dette disposizioni, presenta un pericolo per la salute umana, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Se la Commissione ritiene che per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana siano necessarie modifiche della presente direttiva o delle relative disposizioni di esecuzione, essa avvia a tal fine la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 2. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione delle modifiche.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002⁽¹⁾ (in appresso denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Articolo 14

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- a) autorizzare il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1° agosto 2003;
- b) vietare il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1° agosto 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-

date di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

*ALLEGATO I***Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari**

1. Vitamine

Vitamina A ($\mu\text{g RE}$)
Vitamina D (μg)
Vitamina E (mg α -TE)
Vitamina K (μg)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Niacina (mg NE)
Acido pantotenico (mg)
Vitamina B6 (mg)
Acido folico (μg)
Vitamina B12 (μg)
Biotina (μg)
Vitamina C (mg)

2. Minerali

Calcio (mg)
Magnesio (mg)
Ferro (mg)
Rame (μg)
Iodio (μg)
Zinco (mg)
Manganese (mg)
Sodio (mg)
Potassio (mg)
Selenio (μg)
Cromo (μg)
Molibdeno (μg)
Fluoro (mg)
Cloro (mg)
Fosforo (mg)

ALLEGATO II

Sostanze vitaminiche e minerali consentite per la fabbricazione di integratori alimentari

- | | |
|--|--|
| <p>A. Vitamine</p> <p>1. VITAMINA A</p> <p>a) retinolo</p> <p>b) acetato di retinile</p> <p>c) palmitato di retinile</p> <p>d) beta-carotene</p> <p>2. VITAMINA D</p> <p>a) colecalfiferolo</p> <p>b) ergocalciferolo</p> <p>3. VITAMINA E</p> <p>a) D-alfa-tocoferolo</p> <p>b) DL-alfa-tocoferolo</p> <p>c) acetato di D-alfa-tocoferile</p> <p>d) acetato di DL-alfa-tocoferile</p> <p>e) succinato acido di D-alfa-tocoferile</p> <p>4. VITAMINA K</p> <p>a) fillochinone (fitomenadione)</p> <p>5. VITAMINA B1</p> <p>a) cloridrato di tiamina</p> <p>b) mononitrato di tiamina</p> <p>6. VITAMINA B2</p> <p>a) riboflavina</p> <p>b) riboflavina-5'-fosfato, sodio</p> <p>7. NIACINA</p> <p>a) acido nicotinico</p> <p>b) nicotinamide</p> <p>8. ACIDO PANTOTENICO</p> <p>a) D-pantotenato, calcio</p> <p>b) D-pantotenato, sodio</p> <p>c) dexpantenolo</p> <p>9. VITAMINA B6</p> <p>a) cloridrato di piridossina</p> <p>b) piridossina-5'-fosfato</p> <p>10. ACIDO FOLICO</p> <p>a) acido pteroil-monoglutammico</p> <p>11. VITAMINA B12</p> <p>a) cianocobalamina</p> <p>b) idrossocobalamina</p> | <p>12. BIOTINA</p> <p>a) D-biotina</p> <p>13. VITAMINA C</p> <p>a) acido L-ascorbico</p> <p>b) L-ascorbato di sodio</p> <p>c) L-ascorbato di calcio</p> <p>d) L-ascorbato di potassio</p> <p>e) 6-palmitato di L-ascorbile</p> <p>B. Minerali</p> <p>carbonato di calcio</p> <p>cloruro di calcio</p> <p>sali di calcio dell'acido citrico</p> <p>gluconato di calcio</p> <p>glicerofosfato di calcio</p> <p>lattato di calcio</p> <p>sali di calcio dell'acido ortofosforico</p> <p>idrossido di calcio</p> <p>ossido di calcio</p> <p>acetato di magnesio</p> <p>carbonato di magnesio</p> <p>cloruro di magnesio</p> <p>sali di magnesio dell'acido citrico</p> <p>gluconato di magnesio</p> <p>glicerofosfato di magnesio</p> <p>sali di magnesio dell'acido ortofosforico</p> <p>lattato di magnesio</p> <p>idrossido di magnesio</p> <p>ossido di magnesio</p> <p>solfo di magnesio</p> <p>carbonato ferroso</p> <p>citrato ferroso</p> <p>citrato ferrico di ammonio</p> <p>gluconato ferroso</p> <p>fumarato ferroso</p> <p>di fosfato ferrico di sodio</p> <p>lattato ferroso</p> <p>solfo ferroso</p> <p>difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)</p> <p>saccarato ferrico</p> <p>ferro elementare (carbonile+elettrolitico+ riduzione con idrogeno)</p> <p>carbonato rameico</p> <p>citrato rameico</p> <p>gluconato rameico</p> <p>solfo rameico</p> <p>complesso rame-lisina</p> |
|--|--|

ioduro di potassio	gluconato di sodio
iodato di potassio	lattato di sodio
ioduro di sodio	idrossido di sodio
iodato di sodio	sali di sodio dell'acido ortofosforico
acetato di zinco	bicarbonato di potassio
cloruro di zinco	carbonato di potassio
cittrato di zinco	cloruro di potassio
gluconato di zinco	cittrato di potassio
lattato di zinco	gluconato di potassio
ossido di zinco	glicerofosfato di potassio
carbonato di zinco	lattato di potassio
solfo di zinco	idrossido di potassio
carbonato di manganese	sali di potassio dell'acido ortofosforico
cloruro di manganese	seleniato di sodio
cittrato di manganese	selenito acido di sodio
gluconato di manganese	selenito di sodio
glicerofosfato di manganese	cloruro di cromo (III)
solfo di manganese	solfo di cromo (III)
bicarbonato di sodio	molibdato di ammonio (molibdeno(VI))
carbonato di sodio	molibdato di sodio (molibdeno(VI))
cloruro di sodio	fluoruro di potassio
cittrato di sodio	fluoruro di sodio

DIRETTIVA 2002/62/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2002

che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/91/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, lettera a), inserito in virtù della direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/51/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che adegua per la quinta volta l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE, vieta l'uso di composti organostannici in prodotti antivegetativi da applicare sulle carene di imbarcazioni di lunghezza inferiore a venticinque metri e di imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna. La direttiva 1999/51/CE invita ad operare una revisione delle prescrizioni relative ai composti organostannici utilizzati nei prodotti antivegetativi tenendo pienamente conto degli sviluppi occorsi all'interno dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e, in particolare, dell'appello del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO a vietare a livello mondiale l'applicazione di composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi a partire dal 1° gennaio 2003.
- (2) Studi scientifici hanno messo in evidenza il fatto che alcuni sistemi antivegetativi utilizzati sulle navi comportano un rischio sostanziale per l'ambiente acquatico. La convenzione internazionale dell'IMO sulla limitazione dei sistemi antivegetativi dannosi per l'ambiente, sulla quale si è raggiunto un accordo alla conferenza diplomatica dell'IMO dell'ottobre 2001, include il divieto, a partire dal 1° gennaio 2003, di applicare o riapplicare alle navi composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi.
- (3) Il divieto di applicare o riapplicare composti organostannici influisce direttamente sul funzionamento del mercato interno dei composti organostannici ed è quindi necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in tale settore e modificare di conseguenza l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE e, in particolare, la direttiva 1999/51/CE.

- (4) Il Parlamento europeo ed il Consiglio elaboreranno un regolamento riguardante le misure relative alle imbarcazioni trattate con composti organostannici.
- (5) La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ riguarda le imbarcazioni da diporto, che saranno soggette alle stesse restrizioni previste per le altre imbarcazioni.
- (6) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ e dalle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE ⁽⁸⁾ e la direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽⁹⁾ sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
- (7) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie relative all'utilizzo di composti organostannici nelle materie plastiche destinate a venire a contatto con prodotti alimentari contenute nella direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE ⁽¹¹⁾.
- (8) Le prescrizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽²⁾ GU L 286 del 30.10.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66.

⁽⁹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano i provvedimenti necessari ad uniformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. I provvedimenti da essi adottati saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2003.

I provvedimenti adottati dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere provvisti di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri possono decidere in merito alle modalità di elaborazione di tale riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE, il punto 21 è sostituito dal testo seguente:

«Composti organostannici	<ol style="list-style-type: none">1. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera.2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni che abbiano funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi, piante o animali su:<ol style="list-style-type: none">a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.»
--------------------------	---

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2002

relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1999

[notificata con il numero C(2002) 2552]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2002/577/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 572/2001/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1999 si sono manifestati in Germania alcuni focolai di peste suina classica. La comparsa di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio suinicolo comunitario ed al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2) Le autorità tedesche, non appena la presenza della peste suina classica è stata ufficialmente confermata, hanno notificato di aver adottato gli opportuni provvedimenti, tra cui le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3) Il 26 luglio 2000 la Germania ha presentato una domanda di rimborso protocollata in data 2 agosto 2000, corredata dei documenti giustificativi, relativa a tutte le spese sostenute sul proprio territorio nel 1999.

(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽³⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

(5) Attualmente occorre fissare l'importo del contributo finanziario comunitario.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania può beneficiare di un sostegno finanziario massimo di 834 000 EUR a titolo del contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica manifestatisi nel 1999.

Articolo 2

Il contributo finanziario comunitario è versato alla Germania non appena verrà adottata la presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2002

che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 2553]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE è possibile considerare le condizioni sanitarie adottate da taluni paesi terzi per tenere sotto controllo la brucellosi, la leucosi bovina enzootica e la tubercolosi equivalenti a quelle previste per gli scambi intracomunitari.
- (2) Il Canada ha presentato informazioni sulla normativa adottata per l'attribuzione ai propri allevamenti bovini della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (3) La Repubblica ceca ha presentato informazioni sulla normativa adottata per l'attribuzione ai propri allevamenti bovini della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (4) Le garanzie fornite dal Canada e dalla Repubblica ceca per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica possono essere considerate equivalenti a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.
- (5) Le competenti autorità veterinarie del Canada e della Repubblica ceca si sono impegnate a notificare immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica proposta alla normativa adottata.

(6) È pertanto necessario modificare la decisione 2002/199/CE della Commissione ⁽³⁾.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI della decisione 2002/199/CE è sostituito da quello figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 71 del 13.3.2002, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

**Condizioni per il riconoscimento degli allevamenti bovini, dei paesi e delle regioni ufficialmente indenni
(Si applica la sezione A o la sezione B)**

Sezione A

1. Tubercolosi e brucellosi: allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.
2. Leucosi bovina enzootica (EBL): allegato D della direttiva 64/432/CEE.

Sezione B: Equivalenza

1. Il programma di controllo ufficiale del paese terzo esportatore è considerato equivalente agli allegati A e/o D della direttiva 64/432/CEE.
2. I seguenti programmi di controllo ufficiali sono riconosciuti equivalenti:

Codice ISO	Paese	Tubercolosi		Brucellosi		EBL	
		Allevamento	Regione o paese	Allevamento	Regione o paese	Allevamento	Regione o paese
CA	Canada	—	—	—	—	X	—
CZ	Repubblica ceca	—	—	—	—	—	X»